

# GAZZETTA UFFICIALE



## PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75°

ROMA - Martedì, 19 giugno 1934 - ANNO XII

Numero 143

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) . . . . .	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) . . . . .	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . .	180	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limiti del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disgiunti, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1.35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale n. 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo cartoncino di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei cartoncini di allibramento dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:  
50-107 - 50-033 - 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

1934

- REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 906.  
Modificazioni al regolamento 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone. Pag. 2874
- REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 907.  
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con Casa madre in Roma. Pag. 2875
- REGIO DECRETO 14 maggio 1934, n. 908.  
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cento. Pag. 2875
- REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 909.  
Dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite della provincia di Foggia. Pag. 2876
- REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 910.  
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia dei Bianchi », in Castelbuono (Palermo). Pag. 2876
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione delle costruzioni edili. Pag. 2876
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione della metallurgia e della meccanica. Pag. 2877

- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione dell'abbigliamento. Pag. 2879
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione del vetro e della ceramica. Pag. 2880
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione della chimica. Pag. 2882
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione della carta e della stampa. Pag. 2883
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione delle industrie estrattive. Pag. 2885
- DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 giugno 1934.  
Costituzione della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità. Pag. 2886
- DECRETI PREFETTIZI:  
Riduzione di cognomi nella forma italiana. Pag. 2883

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 2888
- Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica del bacino delle Pagliote in provincia di Roma. Pag. 2888

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 906.

**Modificazioni al regolamento 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di cose accompagnate da persone.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2341, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visti gli articoli 60 e 221 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento emanato in base alle su citate leggi, con Nostro decreto 23 giugno 1927, n. 1404, circa l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone;

Ritenuta l'opportunità di apportare al detto regolamento alcune modificazioni suggerite dall'esperienza fattane, in relazione ai progressi della tecnica, che in questa materia sono particolarmente rapidi e notevoli;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Il regolamento per l'impianto e l'esercizio degli ascensori per trasporto in servizio privato di persone e di merci accompagnate da persone, approvato con decreto Reale 23 giugno 1927, n. 1404, è modificato giusta le disposizioni seguenti.

### Art. 2.

Le disposizioni del detto regolamento, con le modificazioni di cui appresso, non si applicano agli ascensori impiantati in locali pubblici, o aperti al pubblico, ascensori che restano regolati dalle norme per gli ascensori in servizio pubblico.

La parola « merci » usata nell'intitolazione del regolamento, nell'art. 1, nell'art. 10 seconda linea, nell'art. 13 e nell'intitolazione del libretto di cui all'art. 16, è sostituita con la parola « cose ».

### Art. 3.

Il capoverso dell'art. 2 del regolamento è così modificato:  
« Ai detti vani dovrà essere impedito l'accesso di estranei.  
« I vani medesimi, gli accessi alla cabina e la cabina stessa debbono, durante il servizio, essere convenientemente illuminati con luce naturale o artificiale ».

### Art. 4.

Gli ultimi tre commi dell'art. 3 sono sostituiti come segue:  
« Tutti gli accessi al vano degli ascensori, dovranno essere muniti di porte o cancelli apribili verso l'esterno della gabbia od a scorrimento lungo la parete, protetti da lamiera o da solida rete metallica con maglie di apertura non maggiore di centimetri tre o da riquadri di vetro retinato o infrangibile o di sicurezza, solidamente intelaiati.

« Le dette porte o cancelli, per gli ascensori di nuova installazione dovranno avere un'altezza non minore di metri

uno e settanta (m. 1,70) ed una distanza orizzontale dalle parti mobili dell'ascensore, mai superiore a dieci centimetri.

« Nei vani delle scale, entro i quali siano da installare ascensori, per tutte le parti che distano dagli organi mobili dell'ascensore meno di centimetri ottanta, per un'altezza minima di metri uno e centimetri settanta (1,70) a partire dal piano di calpestio degli scalini e dei ripiani, dovranno essere applicate difese di lamiera o rete metallica, con maglie di apertura non maggiore di centimetri tre, o di lastre di vetro retinato o infrangibile o di sicurezza, solidamente intelaiate ».

### Art. 5.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Le funi di sospensione delle cabine saranno del tipo flessibile; esse ed i loro attacchi debbono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a otto.

« Gli altri elementi costitutivi e di sospensione della cabina debbono avere un coefficiente di sicurezza almeno uguale a sei.

« Il diametro delle pulegge di avvolgimento deve essere normalmente ottocento volte il diametro del filo più grosso della fune e non minore di 40 volte il diametro della fune.

« In caso di contestazione sulla necessità del ricambio delle funi varranno le norme stabilite in proposito per gli ascensori in servizio pubblico ».

### Art. 6.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le cabine debbono avere una copertura solida e pareti cieche continue per un'altezza non minore di metri due dal pavimento, porte apribili verso l'interno, od a scorrimento lungo la parete.

« La parete cieca può essere costituita in tutto od in parte con vetro retinato o infrangibile o di sicurezza opportunamente intelaiato o con griglie o con traforati metallici aventi vani di larghezza non superiore ad un centimetro.

« Le porte a sbarre retrattili possono essere ammesse in casi speciali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, purchè la distanza fra le aste verticali, a cancello chiuso, non superi gli otto centimetri di luce, e le cesoie di collegamento siano disposte in modo che a cancello aperto, gli estremi inferiori delle aste di una cesoia vadano quasi a toccare i corrispondenti estremi superiori delle aste delle cesoie sottoposte.

« Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, possono essere fissate caratteristiche minime di resistenza e infrangibilità dei cristalli retinati, infrangibili o di sicurezza agli effetti del secondo comma del presente articolo, e dell'ultimo comma dell'art. 3.

« Nelle pareti delle cabine sono ammessi riquadri in cristallo comune purchè protette da bacchette metalliche ».

### Art. 7.

All'art. 9 è aggiunto il seguente capoverso:

« La detta serratura di sicurezza non è obbligatoria per i montacarichi che sono adibiti esclusivamente a trasporto di cose, ferma la disposizione della prima parte del presente articolo, quando i montacarichi trasportano anche persone ».

### Art. 8.

All'art. 10 sono aggiunti i seguenti due commi:

« Nelle cabine a più porte, l'ascensore deve essere munito di un dispositivo meccanico di sicuro affidamento, che permetta l'apertura di ogni singola porta solo in quei punti nei

quali è stabilita l'accessibilità; in caso contrario sono da applicare le disposizioni del comma precedente.

« È ammesso l'impianto di ascensori elettrici a cabine multiple e movimento continuo, da approvarsi di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, restando però stabilito che la velocità non debba superare m. 0,20 e le cabine non debbano contenere più di due persone e che abbiano adeguati apparecchi di sicurezza ».

#### Art. 9.

L'art. 12 è così sostituito:

« Il proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema a persona o ditta competente, la quale dovrà provvedere alla periodica lubrificazione ed eseguire la riparazione o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata.

« L'incaricato della manutenzione dovrà, almeno due volte all'anno, verificare minutamente le corde metalliche, constatare le rotture di fili e il buon funzionamento degli apparecchi di sicurezza facendo rilevare tali visite nell'apposito libretto di cui all'art. 16 ».

#### Art. 10.

All'art. 18 è sostituito il seguente:

« Il collaudo di primo impianto degli ascensori e le ispezioni periodiche debbono di regola essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici forniti di titolo di ingegnere civile o industriale, all'uopo delegati dal Prefetto.

« Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ad eseguire a mezzo di ingegneri dipendenti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, le su dette prove ed ispezioni sugli ascensori, esclusi quelli di proprietà dello Stato, e quelli soggetti a norma del seguente comma, alla vigilanza dell'Ispettorato corporativo.

« La vigilanza sul servizio compiuto dalla predetta Confederazione a mezzo del nominato Ente, è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

« Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti forniti di titolo di ingegnere civile o industriale, visite ed ispezioni agli ascensori degli stabilimenti industriali e a quelli delle aziende agricole.

« Agli ascensori delle Amministrazioni dello Stato provvengono gli ingegneri delle rispettive Amministrazioni ».

#### Art. 11.

All'ultimo capoverso dell'art. 19 è sostituito il seguente:

« Le stesse contribuzioni di cui ai precedenti commi, sono dovute per i collaudi, le visite ed ispezioni eseguite dagli ispettori dell'Ispettorato corporativo.

« Le retribuzioni dovute per il collaudo, le ispezioni e le visite agli ingegneri del predetto Ente dipendente dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sono fissate, in misura non eccedente quella sopraindicata, nel regolamento speciale che disciplina le attribuzioni ed i compiti del detto Ente ».

#### Art. 12.

All'art. 20 è sostituito il seguente:

« Gli incaricati delle prove, ispezioni e verifiche agli ascensori provvederanno direttamente alla riscossione delle contribuzioni stabilite col precedente articolo, rilasciando cor-

rispondenti ricevute da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia.

« Quando le prove, verifiche ed ispezioni sono effettuate dal Genio civile, i proprietari degli ascensori verseranno preventivamente le contribuzioni di cui all'articolo precedente, o direttamente in Tesoreria, o con vaglia postali intestati al tesoriere provinciale.

« Quando le prove, verifiche ed ispezioni sono effettuate da ispettori dell'Ispettorato corporativo, le su dette contribuzioni sono versate dagli interessati alla Tesoreria provinciale, chiedendone l'imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata previsto dall'art. 16, comma 6, del R. decreto 28 dicembre 1931, n. 1684, e saranno devolute a norma dello stesso articolo 16, commi 6 e 7, del citato Regio decreto, ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Ispettorato corporativo ».

#### Art. 13.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto tutti gli ascensori debbono essere provvisti, oltretutto della licenza, anche del libretto di visita e della targa di cui all'art. 16 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII  
Atti del Governo, registro 348, foglio 59. — MANCINI.

#### REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 907.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con Casa madre in Roma.**

N. 907. R. decreto 10 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con Casa madre in Roma, e si autorizza il trasferimento allo stesso di alcuni immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, ed attualmente intestati a terzi.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

#### REGIO DECRETO 14 maggio 1934, n. 908.

**Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cento.**

N. 908. R. decreto 14 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cento.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1934 - Anno XII